

CONTO ESTERO IN DIVISA PERSONE FISICHE

FOGLIO INFORMATIVO - aggiornato al 01-09-2009

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/2003

PARTE I: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni – Sede Legale e Amministrativa: Via Niccolò Tommaseo, 7 - 35131 Padova
 Sito Internet: www.bancaetica.it - E-mail: posta@bancaetica.it - Tel. 049 8771111 - Codice ABI 05018 Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al numero 5399 - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 02622940233 - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale e riserve al 31/12/2008 € 26.104.304,00

PARTE II: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e Funzione Economica

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può ricevere bonifici, nonché disporre pagamenti tramite bonifici, nei limiti del saldo disponibile. Il versamento contante è subordinato alla presentazione del modello doganale o di documentazione equivalente. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto. Il conto può essere in Euro o in Valuta Estera.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 103.291,38 per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 27 del fondo stesso;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

PARTE III: CONDIZIONI ECONOMICHE

CONTO ESTERO IN DIVISA PERSONE FISICHE

	SOCI	NON SOCI
TASSI		
Tasso creditore annuo	0,00%	0,00%
Tasso debitore annuo su rapporto affidato	8,00%	non previsto
Tasso debitore annuo su rapporto non affidato	10,00%	10,00%
Capitalizzazione interessi creditori e debitori	annuale	annuale
Calcolo degli interessi	eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile	eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile
Ritenuta fiscale	27 %	27 %
Ritenuta fiscale	Esente	Esente
ALTRE SPESE DI TENUTA CONTO		
Periodicità invio documento di sintesi	Annuale	Annuale
SPESE TENUTA CONTO ESTERO		
Canone Mensile	5,00€	9,15€
Numero operazioni gratuite annue	illimitate + 1 bancomat incluso	illimitate + 1 bancomat incluso
ALTRE CONDIZIONI		
IMPOSTA DI BOLLO ANNUALE (ai sensi del DPR 642/72 - recupero trimestrale)	34,20€	34,20€

CAMBIO APPLICATO:

Come da negoziazione on-line con sala cambi della Cassa Centrale Delle Casse Rurali Trentine, scarto massimo 1% sul cambio denaro/lettera applicato al durante.

REQUISITI MINIMI:

Al momento dell'apertura del conto corrente si richiede un versamento minimo pari al canone annuo.

SERVIZI AGGIUNTIVI SU RICHIESTA DEL CLIENTE:

Le condizioni sono indicate nelle schede informative specifiche per ogni servizio. DISPOSIZIONI DI BONIFICO ITALIA ED ESTERO.

PARTE IV: CLAUSOLE CONTRATTUALI

S'illustrano qui di seguito le clausole che recano i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra banca e Cliente:

Art. 1. FIRME AUTORIZZATE.

Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto comunicazione per mezzo di lettera raccomandata e non siano trascorsi sette giorni dal ricevimento di detta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 6. RITENZIONE COMPENSAZIONE E BENEFICIO DEL TERMINE.

La Banca in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è investita di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 Cod. Civ., od al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Correntista e tali da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – e ciò anche in deroga alla convenzione d'assegno – la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista. Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha la facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. La facoltà di compensazione prevista nel precedente comma terzo è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo, salvo diverso specifico accordo con il cliente stesso.

Art. 7. CHIUSURA CONTABILE ADEBITO INTERESSI.

I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità e vengono chiusi contabilmente, di norma, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese postali, telefoniche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Le condizioni economiche applicate sono quelle risultanti dall'allegato documento di sintesi che si intende richiamato integralmente. Nel caso in cui il conto presenti saldi debitori senza specifica autorizzazione verrà applicato allo sconfinamento un tasso di interesse secondo quanto previsto dalle condizioni delle singole tipologie di conto per il periodo di utilizzazione.

Art. 8. RECESSO.

Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell'articolo successivo per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. Qualora il Correntista rivesta la qualità di Consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del Consumo, la Banca potrà recedere dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento con preavviso di quindici giorni o, senza preavviso, in presenza di giustificato motivo. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti e a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata. In deroga a quanto previsto nel primo e terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto. Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 9. APERTURA DI CREDITO.

Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti condizioni:

a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità; b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto a lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni accessorio, anche senza una espressa richiesta dalla Banca; c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a cinque giorni dalla ricezione della raccomandata; d) qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del Consumo, la Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con preavviso di cinque giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, il termine di preavviso di giorni quindici; e) analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto; f) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso; g) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite; h) le norme sub c), d) ed e) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista.

Art. 10. INVIO E APPROVAZIONE ESTRATTI CONTO.

Ad ogni chiusura contabile la Banca invierà gli estratti conto entro il termine di 40 giorni dalla chiusura a norma dell'art. 1713 Cod. Civ. Il Correntista ha facoltà di richiedere l'invio degli estratti con periodicità diverse. Trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto ed in assenza di reclamo scritto nel termine si intendono approvate le relative risultanze contabili. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accredito è fatta senza spese per il cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

CONTO ESTERO IN DIVISA PERSONE FISICHE

FOGLIO INFORMATIVO - aggiornato al 01-09-2009

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/2003

Art. 12. COINTESTAZIONE.

Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta, in deroga all'art. 1726 Cod. Civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito all'art. 1. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso però si applica quanto disposto all'art. 1.

Art. 13. FIRMA DISGIUNTA.

Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. In deroga all'art. 190 Cod. Civ., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.

Art. 15. MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.

In presenza di un giustificato motivo, la banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni del presente contratto, rispettando le prescrizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385, Testo Unico Bancario, e successive modificazioni e disposizioni di attuazione, il cui contenuto è inserito nell'Avviso denominato "Principali norme di trasparenza", affisso e disponibile nei locali aperti al pubblico della Banca.

"Ufficio Reclami: La banca aderisce all'accordo interbancario per la costituzione dell'ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Bancario. E' istituito presso la sede della banca l'Ufficio Reclami al quale il cliente potrà rivolgersi per iscritto. L'Ufficio Reclami provvederà a rispondere alle richieste entro sessanta giorni. Per maggiori informazioni è a disposizione l'Avviso recante le principali norme di trasparenza."

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Requisiti minimi di accesso: sono

i requisiti ritenuti indispensabili per l'inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.).

Saldo contabile:

saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.

Saldo disponibile:

giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata.

Commissioni per l'invio estratto conto (ogni invio):

sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita.

Spese di liquidazione:

sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze – conteggio annuale degli interessi creditori.

Numero operazioni comprese nel canone/forfait:

indica il numero di operazioni comprese nel canone fisso/forfait.

Spesa singola operazione non compresa nel canone fisso:

spese per ogni scrittura eccedente il forfait o non compresa nel canone.

Spese di estinzione c/c:

sono le spese addebitate all'effettiva risoluzione del rapporto di c/c.

Spese di documentazione:

spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie.

Tasso creditore:

tasso nominale annuo con la capitalizzazione annuale.

Valute sui versamenti:

indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili lavorativi per il calcolo degli interessi.

Valute sui prelevamenti:

indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi.

Disponibilità su versamenti di assegni e delle somme accreditate:

termini di disponibilità (non stornabilità) – salvo casi di forza maggiore – espressi in giorni successivi fissi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento.

Commissione massimo scoperto:

commissione calcolata sul più alto saldo debitore del periodo, per utilizzi entro i limiti del fido concesso.

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede, per l'identificazione del soggetto che entra in rapporto con il cliente.

Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig.

con la qualifica di:

Eventuale iscrizione all'Albo Unico dei Promotori Finanziari (provvedimento n. _____ del _____)